



2015/0272(COD)

24.5.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Simona Bonafè

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0593),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *necessario* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *opportuno* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche *definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la *più recente metodologia* messa a punto dalla Commissione *e dai rispettivi* istituti nazionali di statistica.

Emendamento

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la *metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati* messa a punto dalla Commissione *in collaborazione con gli* istituti nazionali di statistica.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati in tutta l'UE, la Commissione dovrebbe mettere a punto una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati in aggiunta ai metodi di calcolo comuni utilizzati per le tre direttive in esame.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE riguardo alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso, della direttiva 2006/66/CE riguardo alla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e della direttiva 2012/19/UE riguardo alla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

È necessario inserire il considerando standard relativo alle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono ***raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune e*** trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre una metodologia comune per la raccolta dei dati nell'ottica di migliorarne l'affidabilità e la comparabilità.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri *nonché* completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. ***Fino a quando non sarà stata introdotta una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati***, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. ***La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.*** La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva sull'ambiente e sulla salute umana e la sua attuazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione periodica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva sull'ambiente e sulla salute umana e la sua attuazione dovrebbero

essere sottoposti a valutazione periodica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. **Gli** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. **Tali** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies bis. Entro il 1° gennaio 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Diversi elementi della direttiva in esame dovrebbero essere valutati nel contesto del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare al fine di individuare eventuali lacune e di allineare le disposizioni all'obiettivo di trasformare l'economia europea in un modello circolare.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Dati

1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2. La metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato della comunicazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare la qualità dei dati, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per la comunicazione dei dati, inclusi la raccolta, il trattamento e la trasmissione dei dati. I dati dovrebbero altresì essere sottoposti a un controllo della qualità come proposto per le altre direttive.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento

1. Entro la fine del 2016, *e successivamente ogni tre anni*, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva e la sua attuazione dovrebbero essere sottoposti a valutazione periodica per tenere conto del progresso tecnologico e verificare se sia necessario un aggiornamento delle disposizioni essenziali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione della Commissione contiene la valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:

Emendamento

2. La relazione della Commissione contiene la valutazione, *tra l'altro*, dei seguenti aspetti della presente direttiva:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Entro il 31 dicembre 2018, nel*

contesto del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa."

Or. en

Motivazione

È opportuno valutare se le disposizioni della direttiva contribuiscano pienamente all'obiettivo di realizzare la transizione verso un'economia circolare e se occorra effettuare opportune revisioni per colmare le lacune rispetto ad altri strumenti legislativi e iniziative politiche.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono **raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune** e trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

Motivazione

È opportuno migliorare la raccolta dei dati per garantire la qualità e l'affidabilità.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri *nonché* completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. ***Fino a quando non sarà stata introdotta una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati***, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. ***La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.*** La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva dovrebbe essere valutato periodicamente al fine di garantire che i suoi elementi essenziali siano adeguati allo scopo perseguito.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel

suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. *Gli* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono *una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure* il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. *Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *di esame* di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies bis. Entro il 1° gennaio 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione

relativa all'economia circolare. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe effettuare un riesame completo della direttiva in esame e valutare la necessità di rivederne gli elementi essenziali, inclusi gli obiettivi, alla luce del fatto che i RAEE rappresentano una fonte di materiali strategici preziosi e sempre più scarsi e che la crescente domanda di AEE da parte dei consumatori comporta la produzione di un volume consistente e sempre più diversificato di rifiuti di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita.

MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e ad allinearli alle disposizioni in materia di comunicazione contenute nella direttiva quadro sui rifiuti, nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e nella direttiva sulle discariche. La proposta intende inoltre allineare le disposizioni sulla comitatologia al trattato di Lisbona.

Il relatore concorda in linea generale con gli obiettivi della proposta e ritiene che per verificare la realizzazione degli stessi servano dati precisi e attendibili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adoperarsi per garantire l'efficacia della raccolta e della trasmissione dei dati alla Commissione. Gli emendamenti proposti mirano a incrementare la qualità dei dati introducendo un controllo della qualità nella direttiva sulle pile. La Commissione dovrebbe altresì mettere a punto una metodologia comune per la raccolta, l'organizzazione e il trattamento dei dati, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, allo scopo di garantire dati comparabili e di qualità. Gli emendamenti sono inoltre finalizzati ad assicurare che la Commissione continui a essere soggetta a un obbligo di valutazione e relazione riguardo all'attuazione delle direttive e al loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle relazioni di valutazione la Commissione dovrebbe considerare se sia necessario procedere a un riesame degli elementi essenziali delle direttive, inclusi gli obiettivi, allo scopo di garantire che la legislazione continui a essere commisurata alle finalità perseguite. Le relazioni dovrebbero essere corredate da proposte legislative qualora emerga la necessità di apportare miglioramenti o di aumentare il livello di ambizione. Alcuni emendamenti sono inoltre finalizzati ad allineare il testo al nuovo accordo interistituzionale del 16 aprile 2016.

Considerando che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e i veicoli fuori uso sono oggetto di una crescente domanda, che comporta la produzione di svariati rifiuti di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, i quali sono una fonte di materiali preziosi e scarsi, le tre direttive dovrebbero essere sottoposte a riesame completo nel prossimo futuro, nel contesto dell'economia circolare, sulla base di un'opportuna valutazione d'impatto e tenendo conto della progettazione ecocompatibile, della necessità di recuperare una maggiore quantità di materie prime secondarie, del progresso tecnologico nonché di altri obiettivi e iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare.